

Pieve di Soligo, 16.01.2018

Circolare n. 1

**OGGETTO: Legge di Bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017, pubblicata nella G.U. del 29/12/2017),  
Decreto Legge 148 del 16/10/2017 convertito dalla Legge n. 172 dell'04/12/2017 ed altre  
novità.**

**INDICE:**

**LEGGE DI BILANCIO:**

Proroga “superammortamento” e nuovo “iperammortamento” .....	pag. 2
Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni .....	pag. 2
Proroga studi di settore .....	pag. 2
Tassazione dividendi .....	pag. 2
Obbligo fattura elettronica/eliminazione scheda carburante .....	pag. 3
Compensazioni F24 .....	pag. 3
Scadenze spesometro 2018 .....	pag. 3
Proroga detrazioni 50%/65% .....	pag. 4
Novità per le aziende agricole .....	pag. 5
Blocco pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni .....	pag. 5
Sgravi e detassazioni dipendenti .....	pag. 5
Detrazione assicurazione casa .....	pag. 6
Società sportive dilettantistiche .....	pag. 6
Detrazione affitti studenti .....	pag. 6

**DECRETO LEGGE 148/2017:**

Rinnovo rottamazione dei ruoli .....	pag. 7
Spesometro 2017/2018 .....	pag. 7
Split payment .....	pag. 7

**ALTRE NOVITA'**

Intrastat .....	pag. 8
Bonus pubblicità .....	pag. 8
Saggio interessi legali .....	pag. 8
Prospetto principali scadenze 2018 .....	pag. 8

**LEGGE DI BILANCIO (art.1)**  
**(in vigore dall'01/01/2018 salvo diversamente indicato)**

<p><b>PROROGA DEL “SUPERAMMORTAMENTO” E DELL’“IPERAMMORTAMENTO” SULL’ACQUISTO DI CESPITI AMMORTIZZABILI NUOVI</b></p>	
<p>Vengono prorogate anche per il 2018 le agevolazioni del “<b>super-ammortamento</b>” e dell’“<b>iper-ammortamento</b>”, relative all’acquisto di <b>beni strumentali nuovi</b>, con condizioni e modalità differenziate.</p> <p><b>Super ammortamento:</b> gli investimenti in beni, effettuati sia da imprese che da professionisti nell’anno 2018 (od eventualmente anche fino al 30/06/2019, purché entro il 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine e pagato un acconto non inferiore al 20%), potranno usufruire di una <b>maggiorazione del 30%</b> (e non più del 40%) sulle quote di ammortamento o dei canoni di leasing deducibili. <u>Vengono esclusi dalla proroga</u> (oltre ai beni già esclusi in precedenza, come i fabbricati e le costruzioni, nonché i beni con coefficiente inferiore al 6,5%), i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164, comma 1, del Tuir (come le autovetture, i motocicli e gli autocaravan); rimangono quindi agevolabili solo gli altri veicoli come gli autocarri, i trattori stradali, gli autotreni e autoarticolati, i mezzi d’opera.</p> <p><b>Iper ammortamento (150%):</b> viene introdotta la proroga dell’agevolazione, senza modifiche rispetto alla disciplina già in vigore nel 2017. Le imprese, oltre che per gli investimenti effettuati nel 2018, potranno applicare l’agevolazione anche per ordini accettati e acconti versati del 20%, entro il 31 dicembre 2018, con la consegna dei beni entro il 31/12/2019.</p> <p>Sono confermati inoltre i nuovi termini per l’investimento “iper”, anche per i beni immateriali di cui all’allegato B) della legge 232/2016 (si tratta, in genere, di software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), per i quali (<u>se effettuati da imprese che fruiscono dell’iper ammortamento</u>) la maggiorazione è del 40 per cento.</p> <p>Ricordiamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che il bene può usufruire dell’agevolazione dell’iperammortamento a partire dall’anno in cui avviene l’interconnessione del bene con il sistema aziendale (circ. 4/2017); fino a quel momento sarà possibile avvalersi del superammortamento;</li> <li>- che l’agevolazione dell’iperammortamento può essere fruita per l’intero esercizio in cui avviene l’interconnessione, indipendentemente dalla data (dell’anno stesso) nella quale avviene l’interconnessione;</li> <li>- che le opere murarie che servono per installare i macchinari 4.0, possono essere agevolate, nella stessa misura del bene, con la percentuale del 150%, ma devono essere tali da non presentare una “consistenza volumetrica apprezzabile” e quindi non assumere la natura di costruzioni ai sensi della disciplina catastale.</li> </ul>	<p>commi 29-30</p>
<p><b>RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTI DA PERSONE FISICHE, SOCIETA’ SEMPLICI ED ENTI NON COMMERCIALI</b></p>	
<p>Vengono nuovamente prorogati di un anno i termini per la rideterminazione del valore di acquisto di terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, previo pagamento di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze. I terreni e le partecipazioni da rivalutare devono essere posseduti alla data del 01/01/2018; viene fissata al 30 giugno 2018 la scadenza per il versamento dell’unica o della prima rata dell’imposta sostitutiva (pari all’8%), in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo. La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati sempre entro il 30 giugno 2018.</p>	<p>c. 997-998</p>
<p><b>PROROGA DEGLI STUDI DI SETTORE – RINVIO DEGLI INDICI “ISA”</b></p>	
<p>Gli studi di settore verranno utilizzati ancora per tutti i contribuenti per il periodo d’imposta 2017. Gli indici ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), che dovranno sostituire gli studi, verranno applicati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2018.</p>	<p>c. 931</p>
<p><b>TASSAZIONE DEI DIVIDENDI AL 26%</b></p>	
<p>Viene uniformata la tassazione dei dividendi, per le persone fisiche che li percepiscono fuori dall’esercizio di impresa, con un’aliquota del 26%, sia in riferimento alle partecipazioni qualificate (quelle che rappresentano almeno il 20% dei voti in assemblea) che a quelle non qualificate. La nuova normativa dispone un periodo di transitorio: agli utili prodotti fino al 2017 e distribuiti ai soci fino al 31/12/2022, si applicheranno le vecchie regole, per le partecipazioni qualificate. Per gli utili prodotti dal 2018 in poi, e per le distribuzioni effettuate dal 2023 in poi, varranno le nuove regole di tassazione al 26%.</p>	<p>c. 1003-1006</p>

<b>OBBLIGO GENERALIZZATO DELLA FATTURA ELETTRONICA</b> <b>ELIMINAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE</b> <b>PAGAMENTO DEGLI STIPENDI SOLO CON STRUMENTI DI PAGAMENTO TRACCIABILI</b>	
<p><b><u>Dall’01/01/2019 viene introdotto l’obbligo per tutti i soggetti passivi iva (tranne minimi e forfettari) di emettere la fattura elettronica verso qualsiasi tipologia di cliente (anche privato senza partita iva) residente in Italia. L’obbligo, sino a quel momento, vige solo per l’emissione di fatture verso la Pubblica Amministrazione.</u></b></p> <p><b><u>Dall’01/07/2018 è inoltre introdotto, in anticipo a quello generalizzato di cui sopra, l’obbligo di emissione della fattura elettronica:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>per le cessioni di gasolio e benzina utilizzati come carburanti per motori, fatte a soggetti con partita iva;</u></b></li> <li>- <b><u>per i servizi dei subappaltatori negli appalti pubblici.</u></b></li> </ul> <p>Ricordiamo che per l’emissione di fatture elettroniche ci si può avvalere anche di servizi gratuiti on line, messi a disposizione di tutti i soggetti con partita iva, da parte sia dell’Agenzia Entrate che delle Camere di Commercio.</p> <p>L’emissione della fattura elettronica comporta, oltre all’utilizzo del formato di file “.xml” ed alla loro immissione nel sistema di interscambio SDI, anche la loro conservazione a norma mediante un sistema informatico apposito.</p> <p>Contestualmente all’obbligo generalizzato della fattura elettronica, verrà meno l’adempimento dello spesometro, mentre si dovranno continuare ad inviare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.</p> <p>Le fatture elettroniche emesse nei confronti di clienti privati senza partita iva, saranno messe a disposizione di questi ultimi attraverso i sistemi telematici dell’Agenzia Entrate (Fisconline). Al momento dell’acquisto, comunque, il fornitore del servizio od il commerciante dovrà mettere a disposizione dell’acquirente consumatore finale una copia della fattura in formato elettronico o in formato analogico, fatta salva la facoltà dei consumatori di rinunciarvi.</p> <p><b><u>Sempre a partire dall’01/07/2018:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>il pagamento dei carburanti per autotrazione, da parte di soggetti con partita iva, potrà essere effettuato solo mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, pena la non deducibilità dei relativi costi e la detrazione dell’iva.</u></b></li> <li>- viene soppressa la scheda carburante, in quanto sostituita dalla fattura elettronica.</li> <li>- <b><u>viene disposto l’obbligo per i datori di lavoro di pagare le retribuzioni dei lavoratori o dei collaboratori, solo mediante strumenti tracciabili: bonifico, assegno, strumenti elettronici oppure contanti ma solo presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro abbia un conto con mandato a pagare. Non sarà più possibile quindi pagare la retribuzione in contanti direttamente al lavoratore. La sanzione per la mancata osservanza dell’obbligo va da € 1.000 a € 5.000, e sarà applicata solo dopo 180 giorni dall’entrata in vigore della norma.</u></b></li> </ul>	c. 909-923
<b>COMPENSAZIONI IN F24</b>	
<p>Dal 01/01/2018, l’Agenzia delle Entrate potrà sospendere, fino a un massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della delega, i versamenti effettuati tramite F24 che contengano compensazioni <u>con profili di rischio</u>, al fine del controllo dell’uso del credito in compensazione. Se il controllo darà esito positivo, il versamento e la compensazione saranno ritenute valide alla data originaria; se invece il controllo darà esito negativo, il versamento e la compensazione verranno ritenute non effettuate (e quindi si dovrà effettuare il ravvedimento).</p> <p>Un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà i criteri e le modalità di attuazione di tale novità; in particolare definirà i casi nei quali un credito compensato verrà ritenuto “a rischio”.</p>	c. 990
<b>TRASMISSIONE DATI FATTURE (SPESOMETRO) DEL SECONDO TRIMESTRE/PRIMO SEMESTRE 2018</b>	
<p>Viene spostata al 30 settembre 2018 la scadenza per l’invio dello spesometro del secondo trimestre 2018 (o del primo semestre 2018, se l’azienda decide di optare per l’invio semestrale), invece dell’originaria data del 16 settembre 2018.</p>	c. 932

**PROROGA AGEVOLAZIONI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (50%),  
 ECOBONUS PER RISPARMIO ENERGETICO (65%/50%)  
 E PER ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (50%).  
 NUOVE DETRAZIONI PER MANUTEZIONI DEI GIARDINI (36%)**

Vengono prorogate fino al 31/12/2018:

- le agevolazioni per lavori di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo su immobili a prevalente destinazione abitativa (detrazioni irpef del 50% per un max di spesa per immobile di € 96.000);
- l'agevolazione della detrazione irpef 50% "bonus mobili" (per un max di spesa di € 10.000) per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici da abbinare ai lavori edili di cui al punto precedente, ma solo se avviati dal 01/01/2017;
- le agevolazioni per risparmio energetico (detrazioni del 65%);

**la percentuale di detrazione viene però ridotta dal 65% al 50% per i seguenti lavori (sempre comunque soggetti alla comunicazione all'ENEA):**

- acquisto e posa di finestre comprensive di infissi;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
- installazione di generatori di calore alimentati a biomasse;
- installazione di schermature solari.

**Resta invece confermata al 65% la percentuale di detrazione per:**

- coibentazione di strutture opache orizzontali e verticali;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con apparecchi a pompa di calore;
- installazione di pannelli solari;
- spese per la "domotica", ovvero l'installazione di apparecchi multimediali per il controllo a distanza degli apparecchi di riscaldamento/climatizzazione.

Vengono inoltre introdotte nuove tipologie di interventi con detrazione al 65%:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, se permettono un risparmio di energia primaria (PES) almeno pari al 20%.

Ricordiamo che per tutte le agevolazioni predette, le detrazioni devono essere utilizzate in quote costanti decennali.

Resta confermato il "sismabonus" fino al 31/12/2021, ovvero le detrazioni per lavori di messa in sicurezza degli immobili abitativi e produttivi: la detrazione è del 50% (70% se si migliora di una classe di rischio e 80% se si migliora di due classi) e viene utilizzata in quote uguali in cinque anni, con una spesa di lavori massima di € 96.000.

**Viene infine introdotta la detrazione del 36%** per la sistemazione a verde (es. con l'acquisto di piante ed impianti di irrigazione) di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili o per la progettazione e manutenzione di tali interventi. La spesa massima agevolabile è di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo (comprensivo della relativa pertinenza). La detrazione spetta per interventi su unità immobiliari ad uso abitativo e sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali; i pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

c. 3/13-15

<b>NOVITA' PER LE AZIENDE AGRICOLE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viene introdotta la nuova tipologia di attività agricola « enoturismo », che comprende tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. La normativa fiscale applicabile sarà quella dell'agriturismo, che prevede il reddito computato al 25% dei ricavi conseguiti e l'iva detraibile per metà di quella applicata sulle prestazioni. Il regime forfetario iva si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile. La normativa non consente il regime forfetario ai fini delle imposte dirette per le società di capitali. L'inizio attività va comunicato al Comune con la Scia. Un decreto interministeriale definirà le linee guida ed i requisiti e gli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica.</li> <li>- Viene confermato l'esonero contributivo totale, per tre anni, per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, che effettueranno l'iscrizione nella previdenza agricola nel 2018. L'esonero sarà invece pari al 66% dei contributi nel quarto anno ed al 50% nel quinto anno, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalle norme vigenti.</li> <li>- Viene confermato per il triennio 2018/2020 l'aumento delle percentuali di compensazione Iva sulla cessione di bovini (7,7% come aliquota massima) e di suini (8% come aliquota massima). Un decreto interministeriale, che verrà emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, determinerà fisserà le aliquote di compensazione entro i limiti predetti.</li> </ul>	c. 502-505 c. 117 c. 506
<b>RIDUZIONE DEL LIMITE DI IMPORTO OLTRE IL QUALE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE METTE IN ATTO UNA VERIFICA PRIMA DI PAGARE UN FORNITORE (CONTRIBUENTI MOROSI)</b>	
<p>A far data dai pagamenti dovuti dal 01/03/2018, gli enti pubblici che devono effettuare un pagamento ad un fornitore superiore a € 5.000, devono preliminarmente consultare la banca dati dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader), per verificare se vi siano importi non pagati, da parte del fornitore stesso, almeno pari al medesimo limite. Tale obbligo consente all'agente della riscossione territorialmente competente, in caso di verifica con esito positivo, di notificare (entro 60gg) un atto di pignoramento presso terzi, con il quale il pagamento da parte della pubblica amministrazione non verrà effettuato al fornitore (moroso) ma direttamente all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader), fino alla concorrenza del debito iscritto a ruolo; se il credito del fornitore è maggiore del debito a ruolo, per la differenza non opera la procedura descritta. Le imprese che abbiano, comunque, un debito dilazionato con l'agente della riscossione oppure un piano di rientro da tale debito in corso (e siano in regola con i pagamenti), non sono considerate morose e dunque non sono soggette al pignoramento.</p>	
<b>SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONE DI GIOVANI CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE 4.0 DETAZZAZIONE DELLE SPESE PER ABBONAMENTI AI TRASPORTI PUBBLICI DEI DIPENDENTI</b>	
<p>Viene introdotta una nuova agevolazione contributiva a favore di tutti i datori di lavoro del settore privato, che assumeranno, dal 1° gennaio 2018, giovani con meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 per avviamenti al lavoro effettuati dal 2019. La riduzione contributiva riduce del 50% gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, non riguarda il premio Inail, ha una durata massima di 36 mesi, entro il tetto massimo di 3mila euro annui.</p> <p>Le assunzioni agevolabili sono quelle a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti. La condizione essenziale per il diritto all'incentivo è che il nuovo assunto non sia mai stato occupato, in precedenza, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatto salvo il rapporto apprendistato se instaurato con un altro datore di lavoro.</p>	
c. 100-108 c. 46-56 c. 28	

<p>Viene introdotto un credito d'imposta del 40% sulle spese sostenute nell'esercizio successivo al 31/12/2017, per la formazione dei dipendenti al fine di far acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. I costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Con decreto interministeriale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, saranno definite le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.</p> <p>Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, senza limitazioni di importo, le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, <b>per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale</b>, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari. Rientrano quindi nell'esenzione da imposte e contributi, sia le somme che il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti per l'acquisto degli abbonamenti, sia il rimborso ai dipendenti delle spese che hanno sostenuto per le medesime finalità, nonché le spese direttamente sostenute dal datore di lavoro.</p>	
<b>DETRAZIONE ASSICURAZIONI CASA ANTISISMA</b>	
<p>Introdotta la detrazione del 19% per i premi relativi a polizze assicurative stipulate dal 01/01/2018 contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie e relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.</p>	c. 768-770
<b>SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE TERZO SETTORE</b>	
<p>Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate <b>con scopo di lucro</b> in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile (società di persone e di capitali). Lo statuto deve contenere alcune clausole specifiche, a pena di nullità.</p> <p>Viene ridotta alla metà, l'Ires per le società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni.</p> <p>Viene inoltre ridotta al 10% l'aliquota iva applicabile ai servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.</p> <p>Viene istituito per tutte le imprese un credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40mila euro, (e nel limite del 3 per mille dei ricavi) effettuate nel 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. Un successivo decreto interministeriale definirà le modalità di applicazione dell'agevolazione.</p> <p>A decorrere dal 01/01/2018, i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Gli stessi collaboratori coordinati e continuativi sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.</p> <p>Viene aumentato da € 7.500 a € 10.000, l'importo del limite di non imponibilità, per i compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche al personale, quale atleti, arbitri e guardalinee, cronometristi, personale sanitario, accompagnatori delle squadre e degli arbitri e personale amministrativo che collabora con la società o con l'associazione sportiva dilettantistica.</p>	c. 353-354 c. 355 c. 357 c. 363-366 c. 359-360 c. 367
<b>DETRAZIONE DEGLI AFFITTI DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI</b>	
<p>Per i periodi di imposta 2017 e 2018, i canoni di locazione relativi agli studenti universitari fuori sede sono detraibili anche se riferiti a immobili situati nella stessa Provincia di residenza, a condizione che distino dalla famiglia almeno 100 chilometri, ridotti a 50 chilometri per gli studenti residente in zone montane o disagiate.</p>	c. 23



**DECRETO LEGGE n. 148/2017 (Collegato fiscale alla Legge di bilancio per il 2018)**

<p><b>RIAPERTURA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI, C.D. “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”</b></p> <p>Viene prevista, oltre alla riapertura della precedente rottamazione per le rate non pagate, anche la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati agli Agenti della riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dal 2000 al 2016, che non sono stati oggetto di dichiarazioni nella precedente rottamazione o che sono compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;</li> <li>b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.</li> </ul> <p>Ai fini della definizione deve essere presentata un’apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018. Il pagamento può essere effettuato in massimo 5 rate consecutive di uguale importo, comprensive di interessi dal 1 agosto, da pagare a luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.</p>	<b>Art. 1</b>
<p><b>TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (SPESOMETRO)</b></p> <p>Vengono eliminate le sanzioni per l’errata comunicazione dei dati delle fatture del primo semestre 2017, a condizione che la comunicazione dei dati esatti venga effettuata entro 28 febbraio 2018.</p> <p>In riferimento alla trasmissione dei dati delle fatture per l’anno 2018, sarà possibile trasmettere (in opzione) i dati con cadenza semestrale e non invece trimestrale, limitandosi ad inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (od il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni)</li> <li>- la data ed il numero della fattura</li> <li>- la base imponibile</li> <li>- l’aliquota applicata e l’imposta</li> <li>- la tipologia dell’operazione ai fini dell’Iva quando l’imposta non è indicata in fattura;</li> <li>- i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute, di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente con il documento riepilogativo comunicando:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o la partita Iva del cedente o del prestatore, per il documento riepilogativo delle fatture attive emesse;</li> <li>o la partita Iva del cessionario o committente, per il documento riepilogativo delle fatture passive ricevute;</li> <li>o la data e il numero del documento riepilogativo;</li> <li>o l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva, distinti secondo l’aliquota applicata.</li> </ul> </li> </ul> <p>Viene confermata l’esenzione dall’adempimento per i soli imprenditori agricoli esonerati di cui all’<a href="#">articolo 34</a>, comma 6, D.P.R. 633/1972, situati nelle zone montane.</p>	<b>Art. 1-ter</b>
<p><b>SPLIT PAYMENT - ELENCHI 2018</b></p> <p>Ricordiamo che i soggetti pubblici ai quali la fattura va emessa con il meccanismo dello split payment (con dicitura “scissione dei pagamenti” e pagamento al fornitore del solo imponibile), sono quelli ricompresi fra le Pubbliche Amministrazioni (individuabili al sito <a href="http://www.indicepa.gov.it">www.indicepa.gov.it</a>) nonché quelli riconducibili alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. società controllate di fatto direttamente o indirettamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri;</li> <li>2. enti e società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni locali o dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;</li> <li>3. enti e le fondazioni partecipate per almeno il 70% da amministrazioni pubbliche;</li> <li>4. società quotate inserite nell’indice Ftse Mib.</li> </ol> <p>Gli elenchi ufficiali per la verifica dell’appartenenza di un ente a queste quattro categorie sono consultabili qui: <a href="http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/">www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/</a></p> <p>Ricordiamo che, se l’Ente non rientra negli elenchi, ma si ritiene che abbia le caratteristiche per rientrarvi, è possibile fare richiesta allo stesso per chiedere conferma o meno della sua appartenenza alle categorie soggette a fatturazione con split payment.</p>	<b>Art. 3</b>

## ALTRE NOVITA'

<b>MODELLI INTRASTAT</b>	
<p>Con decorrenza 01/01/2018, viene abrogata la presentazione degli elenchi riepilogativi trimestrali relativi agli acquisti intra-UE di beni (INTRA-2 bis) e alle prestazioni di servizi ricevute (INTRA-2 quater). Dovranno comunque essere presentati i seguenti modelli nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mod. 2-bis (relativo agli acquisti intracomunitari di beni): <u>solo ai fini statistici</u>, con cadenza mensile, nel caso in cui l'ammontare totale trimestrale degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200mila euro.</li> <li>- mod. 2-quater (relativo agli acquisti intracomunitari di servizi): <u>solo ai fini statistici</u> e con cadenza mensile qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100mila euro (relativamente alla compilazione del campo "Codice Servizio", viene ridotto il livello di dettaglio richiesto con il passaggio dal codice CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre).</li> </ul> <p>In riferimento invece alle cessioni intracomunitarie di beni, rimane l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi riferiti alle cessioni di beni (INTRA-1 bis) e alle prestazioni di servizi rese (INTRA-1 quater). Viene però previsto che la compilazione dei dati statistici, che si trovano all'interno del modello Intra 1-bis, è obbligatoria solo per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile e che hanno realizzato, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100mila euro.</p>	<p>Prov. Ag. Entrate 25/09/12017</p> <p>Nota n. 110586/RU del 09 ottobre 2017 delle Dogane</p>
<b>BONUS PUBBLICITA' 2018</b>	
<p>Viene introdotto un credito d'imposta che va del 75% (90% se l'investimento è effettuato da piccole e medie imprese), per campagne pubblicitarie su stampa periodica/quotidiana, emittenti televisive, emittenti radiofoniche locali (analogiche o digitali). Per aver diritto al credito d'imposta è necessario effettuare un «investimento incrementale» rispetto all'anno precedente, ossia che l'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% di quello sui medesimi mezzi di informazione, effettuato nell'anno precedente. <u>Il credito d'imposta viene calcolato applicando la percentuale spettante, all'importo dell'incremento dell'investimento rispetto al valore dell'anno precedente.</u> Esempio con percentuale del 75%: investimento 2018 € 10.000; investimento 2017 € 6.000; incremento € 4.000. Bonus: 75%<math>\times</math>4.000= 3.000. La domanda si potrà fare su un sito apposito gestito dall'Ag. Entrate, presumibilmente nel mese di marzo di ogni anno.</p>	<p>D.L. 50/207 art. 57-bis</p>
<b>SAGGIO INTERESSI LEGALI 2018</b>	
<p>Viene aumentata la misura degli interessi legali dallo 0,1 per cento annuo, misura applicabile per l'anno 2017, allo 0,3 per cento, con effetto dal 1° gennaio 2018.</p>	<p>D.M. 13/12/2017</p>

## SCADENZE DEL 2018

28 febbraio	Invio correzioni dello spesometro del primo semestre 2017, senza sanzioni Invio dello spesometro del secondo trimestre 2017 Invio delle comunicazioni liquidazioni iva quarto trimestre 2017
30 aprile	Dichiarazione Iva annuale anno 2017
31 maggio	Invio delle comunicazioni liquidazioni iva primo trimestre 2018 Invio dello spesometro del primo trimestre 2018
01 ottobre (il 30/9 è domenica)	Invio della comunicazione delle liquidazioni iva del secondo trimestre 2018 Invio dello spesometro del secondo trimestre 2018 (o del primo semestre 2018, in opzione)
31 ottobre	Presentazione on line delle dichiarazioni dei redditi/Irap e del 770
30 novembre	Invio delle comunicazioni liquidazioni iva terzo trimestre 2018 Invio dello spesometro del terzo trimestre 2018

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA